



A.F.G.P. CENTRO BONSIGNORI
Via Cappellazzi, 5 - 25010 Remedello (BS)

**REGOLAMENTO DI CENTRO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

Premessa

Il Centro Bonsignori, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ogni singolo allievo: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che il centro si pone.

Tra i compiti dei formatori ricoprono grande importanza l'educazione e l'osservazione, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun allievo svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento, di formazione e di crescita. A tale scopo il Centro Bonsignori (in seguito "Centro") mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli allievi.

In questo contesto vuole inserirsi il **Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al **"Regolamento per genitori e famiglie"**, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno del Centro qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

Con il termine **BULLISMO** si intende forma di comportamento aggressivo consistente in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte - bullo - nei confronti del soggetto debole - vittima - in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.

È bene quindi ricordare tre caratteristiche peculiari del bullismo, che non possono mancare affinché un episodio possa rientrare in tale categoria. Si tratta della intenzionalità, della ripetitività e della differenza di forze.

Tale precisazione risulta necessaria per non incorrere nel rischio di etichettare come bullismo qualsiasi fenomeno di aggressività tra adolescenti in ambito scolastico. Purtroppo spesso si tende a dare risalto e la giusta attenzione all'episodio grave, eclatante, anche se tale fatto, di per sé, non rientra nella definizione di bullismo in quanto episodio isolato. Il bullismo in realtà è fatto maggiormente da quei piccoli episodi che presi singolarmente potrebbero apparire poco significativi ma che ripetuti

nel corso del tempo rendono davvero in salita il percorso scolastico e relazionale di chi li subisce.

Tale caratteristica rende il bullismo un fenomeno delicato e di difficile individuazione appunto per il suo manifestarsi sotto traccia, spesso con piccole azioni (purtroppo in alcuni casi anche con condotte gravi) che in qualche modo “sfuggono” alle tipiche classificazioni di gravità e pericolosità.

Le figure principali del fenomeno sono tre: la **vittima**, il **bullo** e gli **spettatori**. Risulta naturale che per affrontare il problema sia necessario “rivolgersi” a tutti i soggetti in campo. Se si è ormai consolidata nelle scuole una pratica di supporto e aiuto verso le vittime, è ancora in fase di costruzione un reale approccio alle dinamiche che muovono sia il bullo che gli spettatori. In tal senso si è ormai concordi che l'aspetto punitivo non sia la strada migliore da seguire, dato che in molti casi tende ad inasprire poi le relazioni tra bullo e vittima. Ci si orienta piuttosto verso quella che viene definita come “giustizia riparativa e ristorativa”, con interventi in ambito relazionale.

Dal punto di vista giuridico, va infine precisato che non esiste nessuna legge che regoli e sanzioni in modo organico le fattispecie di bullismo.

Tuttavia, una Legge sul bullismo ha avuto il via libera dalla Camera dei deputati a gennaio 2020 e ora si trova all'esame del Senato. Sarebbe un nuovo importante testo che si affianca al primo provvedimento specifico sul tema, la legge 71/2017 sul cyberbullismo.

Va detto comunque che l'ordinamento giuridico già prevede fattispecie di reati che si possono configurare nelle ipotesi più gravi di bullismo.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **Bullismo diretto:** esso può essere bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima, etc) o bullismo verbale (insultare, deridere, offendere, etc). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili, etc);
- **Bullismo indiretto:** si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi, etc; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

La legge 71/2017 definisce il **CYBERBULLISMO** come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è quindi una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari, attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali. Nonostante si tenda a trattare in modo separato bullismo e cyberbullismo, quest'ultimo non è altro che una “versione online” del primo. In tal senso purtroppo il cyberbullismo ha notevolmente allargato il campo d'azione del fenomeno più generale.

Se nel bullismo la “presenza” di un bullo (o di un gruppo), lo spazio circoscritto e il tempo limitato sono elementi caratterizzanti, il cyberbullismo ha reso anche questi aspetti “nebulosi” e per certi versi pericolosi. Il cyberbullo sfugge ancor di più (se possibile) a classificazioni, potendo spesso contare sull'anonimato. Non solo, le sue azioni possono avere un impatto incontrollato; il materiale messo online può sfuggire al controllo di chi lo ha caricato, e rimanere online praticamente per sempre. Lo spazio e il tempo non esistono più, dato che gli episodi possono avvenire ovunque e in qualsiasi momento. Infine, l'assenza “fisica” della vittima accentua la già carente capacità empatica e il disimpegno morale: non vedendo direttamente le reazioni e la sofferenza, diventa più facile disattivare il meccanismo di senso di colpa o vergogna per quanto fatto.

Anche nel cyberbullismo, il gruppo ha un ruolo cruciale. Tutti quelli che partecipano anche solo con un “like” o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione; mettere un “like” su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere una responsabilità.

Il Cyberbullismo tende ad essere classificato non tanto in base agli strumenti utilizzati, quanto piuttosto ai comportamenti agiti. Le principali tipologie sono sette*:

Flaming: con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel

tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall'attività online condivisa.

Uno degli ambiti in cui spesso il flaming si manifesta è quello dei videogiochi interattivi su internet. Accade infatti che siano presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all'inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive.

Harassment: molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse.

Denigration: divulgazione nella rete o tramite sms di fake news (notizie false), allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima. Le nuove tecnologie digitali, come i social network, permettono di compiere questo atto di cyberbullismo con estrema facilità e rapidità: in poco tempo, moltissime persone potranno essere a conoscenza di queste affermazioni diffamatorie. Il processo di denigrazione colpisce generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l'orientamento sessuale, l'appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari.

Cyberstalking: con questo tipo di cyberbullismo si evidenziano tutti quei comportamenti che, mediante l'uso delle nuove tecnologie, sono effettuati per perseguire le vittime allo scopo di infastidirle, molestarle e terrorizzarle facendogli pensare di non essere più al sicuro neanche tra le mura di casa.

Impersonation: il cyberbullo si appropria dell'identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione: può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire da hacker per ottenere le credenziali d'accesso all'account della vittima compiendo azioni dannose.

Trickery o Outing: la particolarità di questa forma è una forte intenzione da parte dell'artefice di ingannare la vittima. In questo caso il cyberbullo cerca di guadagnare la fiducia della sua vittima per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione.

Exclusion: escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online.

*Questa classificazione (ripresa dal sito di "Generazioni Connesse") va naturalmente considerata come indicativa e in continua evoluzione.

Nell'intento di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, così come previsto:

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione italiana;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- dall'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- dagli artt.2043-2047-2048 Codice civile;
- dal**“Regolamento per genitori e famiglie”**di AFGP Centro Bonsignori;

il Centro Bonsignori ha adottato il seguente

REGOLAMENTO DI CENTRO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Art. 1

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli allievi hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. A tutti viene richiesto di mantenere un comportamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno del Centro è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene di conseguenza condannato, approfondito e se necessario sanzionato.

Le condotte di cyberbullismo nei confronti degli allievi e del personale del centro di formazione, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte, etc...), se conosciute dagli operatori scolastici (formatori, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili dal Centro, considerando la funzione educativa di quest'ultima e a quanto riportato nel **“Regolamento per genitori e famiglie”**.

Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Direttore**:

- individua all'interno del personale scolastico un Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede percorsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo durante il percorso formativo, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo allievi, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno del centro di formazione, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del Team Antibullismo e Cyberbullismo (Team ABC) in materia di azioni di prevenzioni e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione rivolte agli allievi;
- in caso di episodi rilevanti, se necessario e richiesto, collabora con il Direttore, i Tutor di corso, il *Team Antibullismo e Cyberbullismo*, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine al fine di risolvere al meglio la situazione;

Art. 6

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Team Antibullismo e Cyberbullismo** (di seguito definito soltanto **Team ABC**):

- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti e attività che coinvolgano gli allievi e ove possibile i genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con partner esterni al Centro (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine);
- Si pone nei confronti degli allievi, in materia di Bullismo e Cyberbullismo, con un atteggiamento di ascolto, al fine di costruire una relazione di aiuto e diventare per loro un riferimento affidabile nella gestione di eventuali episodi.
- Mette in campo una particolare attenzione verso gli allievi che dimostrano fragilità dal punto di vista relazionale, al fine di facilitare eventuali segnalazioni di episodi riconducibili al bullismo o al cyberbullismo.
- Se necessario, collabora con il Tutor di corso nella valutazione e gestione di eventuali episodi.
- Propone, quando necessario, eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Regolamento o alle "Linee guida di Intervento" (allegato 1) per la gestione delle emergenze;

Art. 7

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Tutor di corso**:

- Collabora con il Direttore e se necessario con il Referente e i colleghi del *Team ABC* nella gestione di episodi di Bullismo e Cyberbullismo.
- Gestisce in modo privilegiato la relazione con le figure coinvolte in episodi di Bullismo e Cyberbullismo, ossia gli allievi e se necessario le famiglie.
- Supporta e collabora con i colleghi del *Team Antibullismo e Cyberbullismo* nelle iniziative di prevenzione e contrasto

Art. 8

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Formatori** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni.

Art. 9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Corso**:

- collabora alle attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli allievi e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione e il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

Art. 10

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **formatori**:

- cercano di prestare costante attenzione ai comportamenti degli allievi durante la loro permanenza al Centro;
- Informano in modo tempestivo il tutor di corso nel caso di situazioni sospette riconducibili a episodi di bullismo e cyberbullismo
- conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono alle "Linee guida di Intervento" in caso di emergenza;
- propongono, in collaborazione con i formatori del Team ABC, attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli allievi.

Art. 11

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti e vigilano sui comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se un allievo/a, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,...., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono e accettano le azioni messe in campo dal Centro e collaborano secondo le modalità previste dal **“Regolamento per genitori e famiglie”** e dal **“Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”**

Art.12

Nell’ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, gli **allievi**:

- conoscono e accettano il contenuto del presente Regolamento e i provvedimenti a cui può andare incontro chi adotta comportamenti riconducibili al bullismo o cyberbullismo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti della gravità degli episodi di bullismo e cyberbullismo. Sono altresì consapevoli della gravità delle azioni di supporto a tali comportamenti, come il mostrare indifferenza o il rafforzare la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività formative in genere, si astengono dall’utilizzo dello smartphone, che dovrà essere riposto nell’apposita cassetta, fatto salvo per finalità didattiche, previo consenso del formatore.
- si astengono, durante le attività didattiche o comunque all’interno del Centro, dall’acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

Art. 13

Il Centro considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo, li gestisce ed eventualmente sanziona sulla base di quanto previsto dalle **“Linee guida di Intervento”** (Allegato 1).

Gli eventuali interventi disciplinari che il Centro adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo sono sempre orientati ad una “giustizia ristorativa e riparativa”, e vogliono sia far riflettere sulla gravità del fatto, sia mettere le basi per un

percorso relazionale atto alla effettiva soluzione delle cause che hanno condotto all'episodio, tenendo sempre presente che il compito preminente del Centro è educare e formare.

In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni che fanno parte della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti.

Va infine considerato che ai casi più gravi di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, etc) per i quali il Direttore non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

A tal proposito, si riporta nell'Allegato 3 una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori e un elenco dei reati perseguibili d'ufficio.

ALLEGATO 1

Linee guida di Intervento in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

Il piano di intervento in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte del Centro Bonsignori di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno del centro.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dal Centro di formazione, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenze della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni e condurlo verso un comportamento rispettoso ed adeguato;
- Inquadrare ogni episodio in un'ottica educativa, trasformandolo in occasione di crescita relazionale, emotiva e sociale per tutte le parti coinvolte;

Fondamentale nella gestione dei vari casi è la collaborazione tra il Tutor di corso, il *Team ABC* ed eventualmente il Direttore, sia per la valutazione dell'episodio che per la tipologia di interventi da attuare.

Schema Piano di Intervento

FASE	AZIONE	SOGGETTI COINVOLTI
1. Segnalazione	raccogliere le segnalazioni di eventuali episodi da parte di allievi, formatori	Allievi, Formatori, Tutor
2. Valutazione	approfondire tali segnalazioni cercando di capire se possono essere riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo	Tutor, formatore del Team ABC
3. Intervento / Gestione	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento, dove opportuno, delle famiglie degli allievi coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per	Tutor, se necessario Direttore, se necessario formatore del Team ABC, allievi coinvolti, famiglie e altre figure in base alla tipologia di episodio

	costruire un ponte relazionale anche con il "bullo" al fine di rieducarlo verso comportamenti adeguati.	
4. Monitoraggio	Monitorare efficacia azioni messe in campo	Tutor, formatore del Team ABC

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante. La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno del Centro può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, formatori. Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (allievi, formatori, genitori, etc). Chi si trova nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo deve informare, per via orale o scritta, una figura di riferimento, sia essa il Tutor, il Referente, un formatore del Team ABC, il Direttore, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta segnalazione, si mettono a conoscenza il Tutor, se necessario il Direttore ed eventualmente uno o più formatori del Team ABC e si procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, prestando particolare attenzione agli aspetti emotivi e relazionali che generano sofferenza nella vittima.

Tale fase non riguarda soltanto il verificare i fatti raccontati nella segnalazione, ma anche e soprattutto osservare con particolare attenzione per un po' di tempo le dinamiche comportamentali e relazionali dei soggetti coinvolti (ove possibile). Fondamentale inoltre sarà il assicurare la vittima, spiegando che, al fine di risolvere la situazione, è necessario mantenere aperto il canale comunicativo, attraverso eventuali altre segnalazioni di episodi spiacevoli.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo da parte dei formatori coinvolti. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Tutor e uno o più formatori del Team apriranno una segnalazione

formale e proporranno le azioni da intraprendere, condividendole con il direttore in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il Tutor, in accordo con il direttore ed eventualmente con un formatore del *Team ABC*, sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia, in linea di massima, le azioni messe in campo saranno una o più delle seguenti:

- supporto e protezione alla vittima in modo da farla sentire ascoltata, nella consapevolezza che risolvere la situazione potrà richiedere del tempo;
- informare la famiglia della vittima tramite convocazione o colloquio telefonico: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori dal Centro (sportello di ascolto, educatori, etc);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione o colloquio telefonico: si descrivono i fatti, sottolineandone la gravità, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi, etc);
- gestione della relazione tra bullo e vittima;
- scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sugli eventuali provvedimenti presi;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Si precisa che tutto questo percorso di intervento DEVE essere affiancato da una costante azione di ascolto, sia della vittima che del bullo, al fine di costruire un legame "aiutante-aiutato" fondamentale per un reale cambiamento nelle modalità di relazione. Tale azione avrà anche lo scopo di capire quali lacune cognitive, emotive e relazionali siano alla base di tali comportamenti e successivamente di costruire strade alternative rispetto a quella intrapresa.

Fase 4: MONITORAGGIO

L'equipe che ha condotto la gestione del caso, i formatori di corso e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di

verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

ALLEGATO 2

Elenco provvedimenti disciplinari applicabili in caso di episodi di Bullismo e Cyberbullismo* (valutare se inserire qui o nel protocollo di intervento)

Si premette in questa sezione che ogni episodio di bullismo e cyberbullismo va considerato e gestito come episodio "singolo", con dinamiche e caratteristiche uniche e particolari. Ne consegue la scarsa utilità e spesso l'impossibilità di stabilire un legame tra episodio e relativa sanzione. Tuttavia, in questa sezione, si intendono elencare i possibili provvedimenti disciplinari in conseguenza ad episodi di Bullismo o Cyberbullismo, sottolineando però che il percorso principale rimane quello rieducativo, ristorativo e riparativo. Si precisa infine che i provvedimenti di seguito elencati verranno decisi, in base alla gravità di quanto accaduto, principalmente dal Tutor di corso e dal Direttore, con eventuale parere e supporto del Team ABC.

- Richiamo verbale da parte di Formatore, Tutor o Direttore
- Comunicazione scritta sul libretto personale
- Percorso di riflessione con formatore o con Pedagogista di centro
- Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata
- Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata
- Comunicazione da parte del Tutor di corso alla famiglia
- Nota scritta sul registro di corso / diario di bordo
- Nota scritta sul registro di corso / diario di bordo comunicata a casa tramite sms
- Ammonizione scritta ufficiale da parte del Direttore
- Attività pomeridiane extracurricolari da svolgere al Centro
- Sospensione con obbligo di frequenza
- Sospensione dalle lezioni**

*: tutti i provvedimenti elencati possono essere presi soltanto in accordo con il Tutor di Corso

** : tale provvedimento può essere preso solo dal Consiglio di Corso in accordo con il Direttore

ALLEGATO 3

Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, etc) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Elenco reati procedibili d'ufficio

Il direttore, in quanto incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo di denuncia qualora venga a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio. A questa categoria appartengono i seguenti reati:

Delitti "sessuali" (art. 609 bis e seguenti c.p.)

- a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
- b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- c) Violenza sessuale di gruppo;
- d) Corruzione di minorenni (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali);
- e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adesca un minore infra-sedicenne).

Prostituzione minorile* (600 bis)

Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di anni 18; favorisce, sfrutta, gestisce la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile* (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.)

Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Minaccia* (art. 612 c.p)

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

Lesione personale* (art. 582 c.p.)

Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia

nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.

Stalking - atti persecutori* (art 612 -bis)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Istigazione al suicidio* (art. 580 c.p.)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Estorsione* (art. 629 c.p.)

Punisce chi mediante violenza o minaccia costringe una persona a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Violenza privata* (art. 610 c.p.)

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).

Sostituzione di persona* (art. 494 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 e seg. c.p.)

- a) Violazione degli obblighi di assistenza familiare se commessi nei confronti di minori
- b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
- c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

***REATI ON-LINE:** la maggior parte dei reati sopra citati **possono essere commessi anche on-line** ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l'individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può costituire in alcuni casi una aggravante del reato stesso. Non ci sono tuttavia **reati specifici che descrivono questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati**. Ad esempio i comportamenti come il **Cyberbullismo** e il **Sexting** vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati.